

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'UNIONE VAL D'ENZA L'AUSL DI REGGIO E. - DISTRETTO DI MONTECCHIO EMILIA, E ASP "CARLO SARTORI" DI SAN POLO D'ENZA, PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO ANZIANI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO DEFINITIVO.

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge,

TRA

L'UNIONE VAL D'ENZA, con sede in Barco di Bibbiano - Via XXIV Maggio, 47 -, codice fiscale 91144560355 (di seguito denominata Unione o Committente), rappresentata dal Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro, nato a Foggia il 20/03/1956, - C.F.: DRSGPP56C20D643M -, che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Unione dei Comuni Val d'Enza in virtù del potere conferitogli dal Presidente dell'Unione (Decreto n. 23 del 19/09/20 e Decreto n.29 del 03/12/2020),

L'AUSL DI Reggio Emilia - Distretto di Montecchio Emilia, avente sede a Montecchio Emilia Via Saragat, 11 cf./p.i 01598570354 (di seguito denominata AUSL o Committente), rappresentata dalla Dott.ssa Sonia Gualtieri nata a Reggio Emilia il 24/12/1965 - C.F.: GLTSNO65T64H223G - in qualità di Direttore del Distretto di Montecchio Emilia, a ciò autorizzata con delibera n. 275 del 30.12.2015 e s.m.i.,

E

L'ASP CARLO SARTORI Via Alcide de Gasperi, 3 - 42020 San Polo d'Enza (Re), p.i 01345950354 (di seguito denominata ASP o Soggetto Produttore), rappresentata dalla Dott.ssa Vanja Guidotti nata a Reggio Emilia il 06/10/1972 - C.F.: GDTVNJ72R46H223T -, in qualità di Direttore Generale,

PREMESSE

1. Il presente contratto si colloca nell'ambito di un contesto finanziario che è globalmente vincolato, per i soggetti contraenti, dall'assegnazione regionale indistinta e dai parametri assistenziali previsti dalle disposizioni regionali vigenti, contesto che deve essere periodicamente rideterminato attraverso accordi tra le parti volti a garantire il non superamento dei livelli di spesa programmati nonché la tendenziale perequazione dei livelli assistenziali in ambito provinciale;
2. La Convenzione, approvata con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Val d'Enza n. 12 del 31/03/2017, fra i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio E., S. Polo e S Ilario d'Enza per il conferimento all'Unione dei Comuni Val d'Enza della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'ART. 118 della Costituzione, in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010, convertito in legge nr. 122/200 e all'art. 19 L.R. 21/2012, costituitasi in data 22 agosto 2008;
3. Il Presidente dell'Unione Val d'Enza con decreti n. 23 del 19/09/2020 e n. 29 del 03/12/2020 ha nominato quale Responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. lo 38 comma 7 dello Statuto dell'Unione val d'Enza, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art.107 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., il Dott. Giuseppe d'Urso Pignataro;
4. L'Accordo di Programma tra l'Unione Val d'Enza e l'Azienda USL di Reggio Emilia - Distretto di Montecchio Emilia- per Il Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 93 del 27/07/2018, e con atto del Direttore del Distretto di Montecchio Emilia n.2018/MON/0028 del 29/08/2018;
5. Gli atti di concessione dell'accreditamento definitivo che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, sono stati rilasciati dall'Unione Val d'Enza all'ASP Carlo Sartori con sede legale e amministrativa in Via A. De Gasperi, 3 con determinazioni:

E
ASP CARLO SARTORI
ASP Carlo Sartori
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0000308/2021 del 27/01/2021
Firmatario: GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO, SONIA GUALTIERI

- n. 13 del 04/12/2019 ad A.S.P. Carlo Sartori, con sede legale amministrativa in via A. de Gasperi 3, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia, per il servizio di Centro Diurno Anziani "Villa Diamante" di Campegine, sito in via Veneto 1, 42040 Campegine, Reggio Emilia; con scadenza al 31/12/2024;
- n. 6 del 04/12/2019 ad A.S.P. Carlo Sartori, con sede legale amministrativa in via A. de Gasperi 3, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia, per il servizio di Centro Diurno Anziani di Cavriago sito in via Aspromonte 2, 42025 Cavriago, Reggio Emilia; con scadenza al 31/12/2024 e successivamente confermato, a seguito delle verifiche OTAP, con determinazione n. 32 del 22/12/2020;
- n. 10 del 04/12/2019 ad A.S.P. Carlo Sartori, con sede legale amministrativa in via A. de Gasperi 3, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia, per il servizio di Centro Diurno Anziani di Montecchio, sito in via Marconi 7, 42027 Montecchio, Reggio Emilia; con scadenza al 31/12/2024 e successivamente confermato, a seguito delle verifiche OTAP, con determinazione n.31 del 22/12/2020;
- n. 11 del 04/12/2019 a A.S.P. Carlo Sartori, con sede legale amministrativa in via A. de Gasperi 3, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia; per il servizio di Centro Diurno Anziani "Aventia" di Sant'Ilario, sito in via Roma 22, 42049 Sant'Ilario, Reggio Emilia, con scadenza al 31/12/2024 e successivamente confermato, a seguito delle verifiche OTAP, con determinazione n. 33 del 22/12/2020;
- n. 12 del 04/12/2019 ad A.S.P. Carlo Sartori, con sede legale amministrativa in via A. de Gasperi 3, 42020 San Polo d'Enza Reggio Emilia, per il servizio di Centro Diurno Anziani di San Polo, sito in via De Gasperi 5/7, 42020 San Polo, Reggio Emilia; con scadenza al 31/12/2024 e successivamente confermato, a seguito delle verifiche OTAP, con determinazione n.34 del 24/12/2020;

ed acquisiti agli atti dai contraenti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse, elezione delle sedi e individuazione dei referenti operativi

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i referenti operativi, come segue:

- per il soggetto istituzionalmente competente:

Unione Val d'Enza - sede Via XXIV Maggio, 47 - Barco di Bibbiano

Referente operativo: Responsabile Ufficio di Piano Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro

PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it

- per la committenza:

Unione Val d'Enza - sede Via XXIV Maggio, 47 - Barco di Bibbiano

Referente operativo: Responsabile Servizio Assistenza Anziani Dott.ssa Annamaria Gianotti

PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia - Distretto di Montecchio Emilia - Via Saragat, 11

Referente operativo:

Coordinatore Amministrativo Dott.ssa Brenda Ferrarini

PEC: distrettomontecchio@pec.ausl.re.it

- per il Soggetto gestore:

ASP Carlo Sartori - sede Via Alcide De Gasperi, 3 - 42020 San Polo d'Enza
Referente operativo: Direttore Socio Assistenziale Dott.ssa Simona
Garretto
PEC: socioassistenza@pec.carlosartori.it

2. Le parti s'impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a tutti i sottoscrittori del presente contratto, in via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 2 - Oggetto del contratto di servizio

1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione dei servizi di:

- Centro Diurno Anziani "Villa Diamante" di Campegine, sito in via Veneto 1, 42040 Campegine, Reggio Emilia; codice identificativo SIPS 01493, nell'ambito della concessione dell'accREDITamento definitivo di cui alla premessa;
- Centro Diurno Anziani di Cavriago, sito in via Aspromonte 2, 42025 Cavriago, Reggio Emilia; codice identificativo S00485 nell'ambito della concessione dell'accREDITamento definitivo di cui alla premessa;
- Centro Diurno Anziani di Montecchio, sito in via Marconi 7, 42027 Montecchio, Reggio Emilia; codice identificativo SIPS 01528, nell'ambito della concessione dell'accREDITamento definitivo di cui alla premessa;
- Centro Diurno Anziani "Aventia" di Sant'Ilario, sito in via Roma 22, 42049 Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia; codice identificativo SIPS S00487, nell'ambito della concessione dell'accREDITamento definitivo di cui alla premessa;
- Centro Diurno Anziani di San Polo, sito in via De Gasperi 5/7, 42020 San Polo, Reggio Emilia; codice identificativo SIPS 01627, nell'ambito della concessione dell'accREDITamento definitivo di cui alla premessa;

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il Soggetto gestore accreditato ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITamento e in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;
- l'accettazione di tariffe predeterminate;
- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;
- l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

Art. 3 - Durata

1. In coerenza con quanto previsto dal provvedimento di accREDITamento definitivo, la validità del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31/12/2024.

Art. 4 - Modalità di realizzazione del servizio

1. Il Soggetto gestore accreditato fornirà il servizio assicurando localmente la seguente offerta di prestazioni:

- N. 10 posti per la struttura sita in Via Veneto, 1 a Campegine
- N. 13 posti per la struttura sita in Via Aspromonte, 2 a Cavriago
- N. 16 posti per la struttura sita in Via Marconi, 7 a Montecchio Emilia
- N. 13 posti per la struttura sita in Via Roma, 22 a S. Ilario d'Enza
- N. 12 posti per la struttura sita in Via De Gasperi, 3 a S. Polo d'Enza

Le giornate annue minime di apertura del servizio sono di norma 290, dal lunedì al sabato - fatto salvo i festivi infrasettimanali - per almeno 8 ore giornaliere, l'articolazione del servizio nei diversi centri diurni è la seguente:

- Centro Diurno Villa Diamante di Campegine apertura su 6 giorni feriali (lunedì - sabato);
 - Centro Diurno di Cavriago apertura su 7 giorni (da lunedì a domenica, chiusura nei festivi infrasettimanali);
 - Centro Diurno di Montecchio apertura su 7 giorni (da lunedì a domenica, chiusura nei festivi infrasettimanali);
 - Centro Diurno di S. Ilario d'Enza apertura su 6 giorni feriali (lunedì-sabato);
 - Centro Diurno di San Polo d'Enza apertura su 6 giorni feriali + 2 domeniche al mese.
2. Le caratteristiche quali/quantitative dei servizi offerti e i volumi di attività indicati possono essere oggetto di revisione da parte della Committenza, ordinariamente con cadenza annuale. Le eventuali variazioni sono comunicate al Soggetto gestore accreditato, in via telematica, mediante PEC, almeno 1 mese prima della data a partire dalla quale sono richiesti i nuovi livelli.
3. In questa fase legata all'emergenza Covid-19, le linee guida per la riapertura dei centri diurni anziani, emanate dalla Regione Emilia Romagna, Decreto Presidente n.113/2020 e s.m.i. hanno previsto che nel caso di centri diurni contigui ad una struttura residenziale, dovranno essere assicurati accessi, spazi, attrezzature e personale separati, garantendo la completa separazione dal punto di vista strutturale ed organizzativo. In assenza dei suddetti requisiti non è possibile la riapertura del centro. In relazione alla riapertura in sicurezza dei Centri Diurni, la stessa disposizione ha definito le modalità organizzative e le indicazioni operative per lo svolgimento delle attività.

Art. 5 - Requisiti di qualità del servizio

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:
 - dalle vigenti norme regionali sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accREDITAMENTO;
 - dalla Carta dei Servizi riferita al servizio oggetto del presente contratto.
2. La Carta dei servizi è utilizzata quale strumento di informazione agli utenti, ma anche per mostrare gli impegni del Soggetto gestore accreditato nei confronti degli utenti stessi. Nella Carta dei servizi, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, sono descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.
3. Il Soggetto gestore accreditato s'impegna a partecipare a eventuali percorsi, proposti dalla committenza, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi a favore della popolazione non autosufficiente.
4. In particolare con riferimento al target anziani, nel rispetto dei Piani Assistenziali Individuali, devono essere assicurate le prestazioni di seguito esposte.

Art. 6 - Ammissione e inserimento degli ospiti

1. L'ammissione ai servizi oggetto del presente contratto è effettuata dal Responsabile Servizio Sociale Territoriale e validata dal Responsabile del

SAA, a seguito della Valutazione multidimensionale a cura del Servizio Assistenza Anziani (SAA) con il relativo Progetto di vita e di cure.

2. Il Soggetto gestore accreditato, sulla scorta della procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI o del PEI, che deve contenere quanto previsto dall'allegato Requisiti Generali 8.4 e 8.5 della DGR 514/09 e s.m.i., ne definisce altresì la periodicità della revisione, in continuità con il progetto di vita e cure e in accordo con il Responsabile SAA.
3. La documentazione per l'ammissione comprende la Valutazione Multidimensionale con la certificazione di non autosufficienza. Se per motivi di urgenza non fosse stato possibile eseguire tali valutazioni, la competente Unità multidimensionale dovrà provvedere entro dieci giorni dall'ammissione.
4. Ai fini del perfezionamento dell'ingresso, l'utente ammesso o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge, ne rappresenta l'interesse dovrà sottoscrivere con il Soggetto gestore il contratto di ingresso previsto al seguente art. 10. Lo stesso si impegna al momento dell'ingresso a fornire al Soggetto gestore il certificato medico con il piano terapeutico.
5. Al fine di garantire la copertura dei posti disponibili nel più breve tempo possibile, i percorsi di accesso al servizio sono stabiliti dalla Committenza con apposita regolamentazione.
6. E' garantita la gestione rapida e trasparente delle liste d'attesa, secondo le modalità indicate al precedente punto 5. La copertura dei posti resisi disponibili è comunque assicurata dalla Committenza nel minor tempo possibile.
7. Con cadenza semestrale e sulla base dei dati forniti dal Soggetto gestore nell'ambito dei flussi informativi obbligatori, il SAA effettua il monitoraggio sull'andamento dell'attività di gestione degli ingressi in struttura, dal quale devono emergere, in particolare, le indicazioni riguardanti la percentuale complessiva di utilizzo del servizio e del numero medio di giornate di non occupazione dei posti resisi vacanti.
8. Nel caso in cui per un semestre la percentuale d'impiego dell'offerta accreditata sia inferiore al 85%, i Committenti predispongono un piano di razionalizzazione, dove sono dichiarati al Soggetto gestore i tempi per garantire l'allineamento della percentuale d'impiego ai valori medi di utilizzo remunerati dalla tariffa regionale. Contestualmente, al Soggetto gestore accreditato è consentito l'utilizzo diretto in forma privata, dei posti accreditati e contrattualizzati temporaneamente in esubero, con i seguenti criteri e limiti: messa a disposizione del SAA del primo posto successivamente liberatosi.
9. Nel caso la situazione di minore utilizzo, rispetto alla percentuale fissata, perduri per ulteriori 6 mesi, il Soggetto Gestore del servizio accreditato ha facoltà di richiedere che siano riviste e adeguate al ribasso le quantità di servizio contrattualizzate.
10. Tutte le comunicazioni che generano dal presente articolo, con esclusione dei documenti che prevedono la forma cartacea, sono rese in via telematica, tramite PEC.

Art. 7 - Classificazione degli ospiti

1. Prima della ammissione in struttura, l'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) effettua la valutazione dell'utente, allo scopo di definirne il livello

assistenziale e la necessità di interventi infermieristici e riabilitativi. Il processo di classificazione è articolato e suddiviso in:

- Utenti non autosufficienti di grado moderato (livello base);
- Utenti non autosufficienti di grado severo (livello disturbi del comportamento).

2. Su richiesta del Soggetto gestore, la Unità di Valutazione Multidimensionale opera anche la rivalutazione di ospiti già inseriti nel servizio che presentano modificazioni nel livello assistenziale; ai fini della remunerazione, gli esiti della nuova valutazione hanno effetto a partire dal mese successivo a quello di valutazione.

4. Per il servizio oggetto del presente contratto, il risultato della valutazione per l'anno 2021, primo di validità del presente contratto, è il seguente: (rilevazione al 31/01/2020)

Centro Diurno Villa Diamante Campegine

	n. utenti
Livello base	10
Livello disturbi del comportamento	0

Centro Diurno di Cavriago

	n. utenti
Livello base	10
Livello disturbi del comportamento	3

Centro Diurno di Montecchio

	n. utenti
Livello base	13
Livello disturbi del comportamento	3

Centro Diurno di S. Ilario d'Enza

	n. utenti
Livello base	12
Livello disturbi del comportamento	1

Centro Diurno di San Polo d'Enza

	n. utenti
Livello base	10
Livello disturbi del comportamento	2

Le successive revisioni nella composizione dei livelli degli utenti, ordinarie e straordinarie, sono comunicate al Soggetto gestore in via telematica, tramite PEC.

Art. 8 - Prestazioni sanitarie

A) Assistenza infermieristica

1. Il Soggetto Gestore garantisce l'assistenza infermieristica all'interno del servizio accreditato, in una logica di attività fortemente integrata tra gli aspetti organizzativi sanitari e socio-assistenziali.

Il personale messo a disposizione dall'Ente Gestore, deve possedere un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano ed essere iscritto all'ordine degli infermieri, l'esistenza dei requisiti di cui sopra, va partecipata al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale.

2. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni infermieristiche:

- Per i Centri diurni di Campegine, Cavriago e San Polo d'Enza, n. 3 ore settimanali ciascuno, corrispondenti a n. 0,083 unità equivalenti, programmate per le finalità previste dalla vigente normativa;
- Per il Centro diurno di Montecchio Emilia n. 6 ore settimanali programmate, corrispondenti a n. 0,17 unità equivalenti per le finalità previste dalla vigente normativa;

- Per il Centro diurno di S. Ilario d'Enza n. 5 ore settimanali programmate, corrispondenti a n.0,14 unità equivalenti per le finalità previste dalla vigente normativa;

3. Prestazioni aggiuntive previste dal PAI e prescritte dal Medico di Medicina Generale dell'ospite secondo i tempi previsti nell'allegato "tempario" (fatta eccezione per la somministrazione della terapia orale). La documentazione relativa alle prestazioni aggiuntive dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.
5. Le prestazioni infermieristiche sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 40.100,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno. Tale rimborso potrà subire variazioni in base a nuove eventuali direttive regionali.
6. Nel corso del secondo semestre 2021, per il Centro Diurno di S. Ilario d'Enza e per il Centro Diurno di Montecchio Emilia, l'Ausl garantirà le prestazioni infermieristiche con proprio personale. Pertanto, a partire dalla data concordata tra le parti, in base all'evoluzione dell'emergenza Covid ed ai risvolti operativi ad essa connessi, non verrà più riconosciuto il rimborso per tali prestazioni come sopra specificato.

B) Assistenza riabilitativa

1. Il Soggetto Gestore garantisce la presenza presso il Centro Diurno di un fisioterapista, per assicurare la consulenza agli OSS e la valutazione della necessità di interventi di riattivazione e mantenimento nel caso in cui tale esigenza venga individuata in sede di definizione del PAI. Il Soggetto Gestore dovrà inoltre garantire l'eventuale presenza programmata del fisioterapista, per lo sviluppo del piano riabilitativo individuale prescritto dal Medico Fisiatra.

Il personale messo a disposizione dal Soggetto Gestore, deve possedere un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano; l'esistenza di tale requisito va partecipata al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale.

2. Il Soggetto gestore garantisce le seguenti prestazioni di assistenza riabilitativa:

4. **n. 1 ora** settimanale programmata, corrispondente a **n.0,03 unità equivalenti**, per le finalità previste dalla vigente normativa.

La documentazione relativa all'avvenuta consulenza del fisioterapista agli OSS dovrà pervenire mensilmente al Responsabile professioni sanitarie di area distrettuale per l'autorizzazione e successiva liquidazione.

- ulteriori prestazioni previste dal PAI riabilitativo, certificate da un Medico Fisiatra del SSN che, in collaborazione con l'équipe curante, dovrà individuare gli obiettivi da raggiungere, modalità e tempi di realizzazione del progetto

3. Le prestazioni riabilitative sono rimborsate per il costo effettivamente sostenuto dal soggetto gestore, secondo le modalità indicate all'art.11. Il rimborso non potrà comunque mai essere superiore al costo sostenuto dall'AUSL per il proprio personale che è fissato in 37.500,00 euro all'anno per unità equivalente a tempo pieno. Tale rimborso potrà subire variazioni in base a nuove eventuali direttive regionali.

C) Governo clinico distrettuale

1. Il Direttore del dipartimento cure primarie della AUSL, al fine di promuovere la qualificazione e l'omogeneità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria nei servizi residenziali e semiresidenziali individua uno o più professionisti (medici - coordinatori dell'attività infermieristica) che in

costante rapporto con il SAA e lo staff per il governo clinico aziendale svolgono le seguenti funzioni:

- Promozione e monitoraggio dei protocolli diagnostico/terapeutici/assistenziali per le patologie prevalenti;
 - verifica costante dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria erogata globalmente;
 - collaborazione nell'individuazione degli indicatori necessari alla valutazione dei processi assistenziali ed organizzativi implementati.
5. Nell'ottica del miglioramento continuo della qualità dell'assistenza erogata, il responsabile distrettuale del governo clinico supporta il personale di struttura, anche attraverso accessi in sede, nell'applicazione dei protocolli/linee guida/raccomandazioni, in una logica di massima integrazione e collaborazione tra soggetti committenti e Soggetto gestore.
6. Il Dipartimento di Cure primarie della AUSL di RE, comunicherà il nominativo del Referente distrettuale per il governo clinico dell'assistenza sanitaria erogata presso le strutture semiresidenziali per anziani.

Art. 9 - Remunerazione del servizio

1. La remunerazione del servizio accreditato oggetto del presente Contratto di servizio, è predeterminata dalla Regione Emilia Romagna (RER) mediante propri atti e non è oggetto di contrattazione.
2. La remunerazione del servizio è garantita attraverso la determinazione:
 - a) di due ordini di tariffa a carico del FRNA, da applicare alternativamente in base alle condizioni degli ospiti:
 - Tariffa Livello Base
 - Tariffa Livello Disturbi del comportamento
 - b) della quota di contribuzione (retta) dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate;

Per l'anno 2021, primo di validità del presente contratto, la tariffa e la retta a carico utente/comune, sono così determinate:

CD S. Ilario d'Enza - CD San Polo d'Enza - CD Montecchio Emilia - CD Villa Diamante Campegine

Tariffa a carico del FRNA:

- Livello base € 26,75 per giornata
- Livello disturbi del comportamento € 35,20 per giornata

Tariffa a carico utente/Comune:

- € 29,35 per giornata

CD Cavriago

Tariffa a carico FRNA:

- Livello base € 23,10
- Livello disturbi del comportamento € 31,10

Tariffa a carico utente/Comune

- € 29,35 per giornata

La retta a carico utente/Comune indica la quota della remunerazione del servizio non a carico del FRNA ed è disciplinata in dettaglio all'art.10, al quale si fa rimando.

3. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, alla remunerazione del servizio concorre altresì il rimborso da parte dell'AUSL delle prestazioni sanitarie a carico del Bilancio dell'Azienda USL (Fondo Sanitario Regionale), nei termini stabiliti dall'art.11.

4. Gli importi della tariffa e della quota di contribuzione a carico degli utenti sono determinati dall'Ufficio di Piano, sulla base del costo di riferimento del servizio fissato dalla RER e dell'esito della valutazione degli utenti; al valore medio di struttura sono applicati gli elementi di flessibilità previsti dalla vigente normativa. Gli importi sono da intendersi IVA inclusa.

5. Nel corso di validità del presente contratto, gli importi indicati sono rideterminati annualmente dall'Ufficio di Piano e approvati dal Comitato di Distretto, in base alle variazioni rilevate nella valutazione degli utenti, e/o a specifiche indicazioni regionali; contestualmente sono verificate le condizioni che hanno determinato l'applicazione degli elementi di flessibilità. I nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

Art. 10 - Quota di contribuzione utenti (retta)

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete all'Unione Val d'Enza nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

La riscossione delle rette a carico degli utenti, di norma, compete al Soggetto gestore.

2. La retta è riferita alla tipologia del servizio ed è indipendente dal livello assistenziale degli utenti. La retta determinata dai sistemi di contribuzione comunali non può essere superiore a quella indicata all'art.9.

3. Al momento della presentazione della domanda di accesso al servizio da parte dell'utente e comunque prima dell'effettivo ingresso in struttura, l'Assistente Sociale Responsabile del caso esegue la valutazione dei mezzi e delle condizioni economico-finanziarie dell'utente, finalizzata alla definizione:

- degli impegni economici a favore del soggetto gestore e a carico dell'utente e/o dei suoi familiari (quota di contribuzione);
- della quota di integrazione a carico del Comune, se prevista;
- della modalità di pagamento della quota di contribuzione;
- della modalità di recupero delle quote versate dal comune di cui al successivo comma 5.

4. Il Soggetto gestore accreditato e l'utente e/o suoi familiari, contestualmente alla definizione del PAI e comunque prima dell'accesso in struttura, sottoscrivono un *contratto d'ingresso* con l'accettazione delle condizioni definite al comma 3, che viene firmato per presa visione anche dall'Assistente Sociale Responsabile del caso.

5. In caso di accesso al servizio in condizioni di emergenza/urgenza, per il periodo che intercorre fino alla definizione degli adempimenti di cui al comma 3., se lo stesso periodo supera i 3 mesi l'Unione potrà anticipare il versamento al Soggetto gestore della quota di contribuzione a carico dell'utente, previa autorizzazione del Comune di residenza.

6. Per l'anno 2021, primo di validità del presente contratto, la quota individuale di contribuzione a carico degli utenti è stabilita in:

- euro 29,35 per giornata di accoglienza;

A seguito di intervenute variazioni delle quote di contribuzione a carico degli utenti e della conseguente variazione della parte a carico del Comune, i nuovi importi sono tempestivamente comunicati al Soggetto gestore, in via telematica mediante PEC, con la specifica indicazione della data di decorrenza.

7. È esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver debitamente informato gli utenti.

Art. 11 - Pagamenti e rimborsi

1. L'Azienda Usl, in qualità di soggetto gestore del FRNA, liquiderà al Soggetto gestore accreditato il dovuto per le tariffe a carico del FRNA, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie - Ufficio Protocollo Fatture - Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia;
- aventi a oggetto: Centro Diurno Anziani _____ *Liquidazione tariffa* mese di _____ anno _____
- A cui devono essere allegati:
 - calendario del mese di riferimento indicante:
totale giornate di presenza in centro diurno, suddivise fra livello base e disturbi del comportamento, giornate di assenza degli utenti autorizzati, tariffa dovuta, importo totale, elenco degli utenti (nome, cognome, data di nascita, comune di residenza, data valutazione, motivazione dell'assenza (ricoveri, rientri dai ricoveri, decessi, ingressi, dimissioni, altro)

2. Fino alla deliberazione da parte della RER di un sistema tariffario dedicato, l'Azienda USL rimborserà al Soggetto gestore le spese effettivamente sostenute per le prestazioni sanitarie erogate agli ospiti, di cui all'art.8, sulla base di regolari fatture o documenti equipollenti:

- intestati a: Azienda USL di Reggio Emilia - Servizio Gestione Risorse Economiche Finanziarie - Ufficio Protocollo Fatture - Via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia;
- aventi a oggetto: Centro Diurno Anziani _____
Liquidazione rimborso ore infermieristiche/riabilitative mese di _____ anno _____
- cui devono essere allegati:
 - Attestazione mensile delle ore effettivamente prestate dagli infermieri e terapisti della riabilitazione in favore degli ospiti: turno mensile effettivamente prestato, rilevazione presenze o rendiconto orario;
 - Produzione della documentazione relativa alla spesa sostenuta dal Soggetto gestore per il personale del quale si richiede il rimborso.

3. In applicazione delle misure straordinarie per emergenza Covid 19, previste dalla D.G.R. 1662/2020, verrà riconosciuto un contributo corrispondente ai DPI acquistati, a valere sul FSR tramite quota distinta e separata, rispetto alla remunerazione per le prestazioni sanitarie riconosciuta ordinariamente.

Il contributo verrà riconosciuto previa acquisizione di autodichiarazione del soggetto gestore contenente rendiconto dettagliato del materiale acquistato per le attività accreditate e coerente con i valori economici e quantitativi di riferimento indicati nella D.G.R. 1662/2020, allegato A, accompagnato da documentazione di spesa per importi non inferiori a quanto rendicontato. Di stabilire che il contributo aggiuntivo per DPI ha carattere straordinario a sostegno delle spese necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da Covid 19 nei servizi socio-sanitari.

Art. 12 - Riscossione delle quote di contribuzione

1. Il Soggetto gestore accreditato è tenuto a prevedere le forme di riscossione più comuni per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione a carico degli utenti. La modalità di pagamento scelta dall'utente è specificata nel contratto d'ingresso, di cui al comma 4 dell'art.10.

2. Al momento dell'inserimento in centro diurno, è data facoltà al Soggetto gestore di richiedere all'utente e/o ai suoi familiari il versamento anticipato di una quota pari ad un mese a titolo di deposito cauzionale, nel caso in cui il Comune integri la retta non si prevede deposito cauzionale. Il deposito cauzionale così costituito, non matura interessi di alcun tipo e potrà essere utilizzato dal soggetto gestore, previa comunicazione scritta, a compensazione parziale o totale di mancati pagamenti della quota utente. Ne è escluso l'impegno per la compensazione della quota di contribuzione a carico del Comune inviante. In caso di cessazione del rapporto assistenziale con la struttura per dimissioni o decesso dell'utente, il deposito cauzionale dovrà essere tempestivamente e integralmente restituito, ovvero previo accordo con l'utente e/o suoi familiari, utilizzato a copertura di tutta o parte della retta eventualmente ancora dovuta. Della eventuale costituzione del deposito cauzionale, della sua entità e delle modalità di ripristino in caso di utilizzo è fatta esplicita menzione nel contratto d'ingresso di cui al comma 4 dell'art. 10.

Art. 13 - Elementi di trasparenza e obblighi del Soggetto gestore

1. Il sistema di remunerazione stabilito dal presente contratto è onnicomprensivo. E' fatto divieto al Soggetto gestore di prevedere ulteriori introiti a carico degli utenti, oltre alla retta determinata ai sensi dell'art.10.

2. Il Soggetto gestore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo il rispetto dei seguenti elementi di trasparenza:

- La retta è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza.
- La retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno d'ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso.
- In caso di trasferimento ad altro servizio accreditato, la **retta a carico degli ospiti** è riconosciuta al servizio da cui l'ospite è stato dimesso fino al giorno precedente il trasferimento e dal giorno dell'inserimento al servizio ricevente; la **quota FRNA** è riconosciuta per il giorno del trasferimento, sia al servizio da cui l'ospite è stato dimesso che al servizio ricevente.
- In caso di mantenimento del posto, conseguente a ricoveri ospedalieri, rientri temporanei in famiglia, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con il Soggetto gestore è previsto il versamento del 45% della retta a carico dell'ospite ed il riconoscimento del 45% della quota a carico del FRNA.
- Le specifiche di cui al punto precedente sono applicate anche per il mantenimento del posto in caso di assenze causate da malattia dell'ospite, documentate da certificazione medica, nel limite massimo di 15 giorni consecutivi.

3. Il Soggetto gestore rilascia, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, sulla base delle giornate di presenza e dell'effettivo pagamento, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente.

A tal fine le spese per l'assistenza specifica dei servizi accreditati, in base alla normativa vigente, vanno determinate conteggiando, al netto di eventuali

contribuzioni e/o compartecipazione del Comune, il 50% della retta a carico dell'utente (anche nel caso di accoglienza temporanea di sollievo).

La reiterata inosservanza di quanto sopra costituisce grave motivo d'iniquità nei confronti dei cittadini e comporta la sospensione dell'efficacia del contratto di servizio e della liquidazione delle relative competenze.

4. Il Soggetto gestore assicura i flussi informativi stabiliti nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

Art. 14 - Regole per i pagamenti e interessi di mora

Per tariffe FRNA e prestazioni sanitarie effettuate dal Soggetto gestore

1. I pagamenti al Soggetto gestore da parte dell'Azienda USL per i rimborsi delle prestazioni sanitarie e nella sua qualità di soggetto gestore del FRNA, sono effettuati entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura (o nota contabile equipollente).
2. La data di arrivo della fattura è attestata dalle notifiche di consegna del sistema di interscambio (SDI). L'attestazione di cui sopra fa fede a ogni effetto.
3. In caso di ritardato pagamento si applicano gli interessi legali di mora nella misura e secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.
4. Tutti gli interessi da ritardato pagamento sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art.1224, secondo comma, del codice civile.
5. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura/prestazione rispetto alle specifiche contrattuali, i termini di pagamento previsti nel presente articolo sono sospesi dalla data d'invio della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
6. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Soggetto gestore potrà sospendere l'erogazione delle forniture o dei servizi.

Per quote di contribuzione a carico degli utenti

1. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il Soggetto gestore invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora.
Nel sollecito il Soggetto gestore dovrà indicare le modalità e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il Soggetto gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.
2. All'utente moroso il Soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni e interessi legali.
3. Nell'ipotesi di morosità da parte degli ospiti e/o degli eventuali coobbligati, il Soggetto gestore è tenuto a dare comunicazione scritta della morosità rilevata all'Assistente Sociale Responsabile del caso (informandone l'utente), già dal primo mese, al fine di consentire la tempestiva valutazione di eventuali cambiamenti della situazione socio-economica dei debitori e di attivare le misure/i percorsi ritenuti congiuntamente più idonei.

4. In caso d'infruttuoso espletamento di tutte le procedure indicate per il recupero del credito nei confronti di utenti morosi, il Comune/Unione assume a proprio carico la quota di contribuzione insoluta. Il Soggetto gestore accreditato inoltra formale richiesta di rimborso nei confronti del Comune/Unione di riferimento, dell'importo della sola retta con esclusione quindi di eventuali oneri accessori e penali, allegando obbligatoriamente la documentazione atta a dimostrare il pieno rispetto delle procedure di riscossione infruttuosamente esperite.

Art. 15 - Continuità del servizio

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
2. In caso d'interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti che del Soggetto gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza e informare gli utenti. Il Soggetto gestore avrà altresì cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni e cause dell'interruzione o sospensione.
3. In caso d'interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione dell'utenza.

Art. 16 - Risorse umane

1. Il Soggetto gestore assicura la presenza di personale qualificato come determinato nel provvedimento di concessione dell'accreditamento definitivo.
2. Il livello minimo di operatori sociosanitari è determinato per l'anno 2021, primo di validità del presente contratto, nel seguente modo:

Centro Diurno di San Polo d'Enza

	n. utenti	rapporto	Unità equivalenti di personale da garantire
Livello base	10	8 : 1	1,25
Livello disturbi del comportamento	2	5 : 1	0,4

Centro Diurno di Montecchio

	n. utenti	rapporto	Unità equivalenti di personale da garantire
Livello base	13	8 : 1	1,62
Livello disturbi del comportamento	3	5 : 1	0,6

Centro Diurno di Cavriago

	n. utenti	rapporto	Unità equivalenti di personale da garantire
Livello base	10	8 : 1	1,25
Livello disturbi del comportamento	3	5 : 1	0,6

Centro Diurno di S. Ilario d'Enza

	n. utenti	rapporto	Unità equivalenti di personale da garantire
Livello base	12	8 : 1	1,5
Livello disturbi del comportamento	1	5 : 1	0,2

comportamento			
---------------	--	--	--

Centro Diurno Villa Diamante Campegine

	n. utenti	rapporto	Unità equivalenti di personale da garantire
Livello base	10	8 : 1	1,25
Livello disturbi del comportamento	0	5 : 1	0

Il livello minimo di personale sanitario è specificato all'art.8 dove sono indicate le prestazioni sanitarie.

3. Le verifiche dei valori di cui al comma 2, sono effettuate contestualmente a quelle per la determinazione del fabbisogno del personale sanitario e comunicate al Soggetto gestore in via telematica, mediante PEC.
4. Al personale è assicurato il rispetto dei contratti di lavoro di riferimento, inclusa la contrattazione di secondo livello e tutte le relative indennità.
5. Il personale impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative, operative e garantire che il servizio oggetto del Contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.
6. Il soggetto gestore si impegna a garantire adeguate polizze assicurative, in particolare contro il rischio delle responsabilità civili per danni a cose o a persone connessi all'attività svolta.

Art. 17 - Monitoraggio della regolare esecuzione del contratto

1. Oltre a quanto previsto specificamente nei singoli articoli, il monitoraggio della regolare esecuzione del contratto di servizio è realizzato dai Committenti con le seguenti modalità:

- esame documentale delle informazioni fornite dal Soggetto gestore ed elencate nell'art.20 o richiesta di ulteriore documentazione amministrativa, contabile, gestionale;
- richiesta dei committenti al Soggetto gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;
- visite di verifica richieste dai Committenti all'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, riguardanti il possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nell'art.5.

2. Per l'esecuzione delle verifiche, il Soggetto gestore dovrà consentire l'accesso alla sede di svolgimento del servizio oggetto del presente contratto ai rappresentanti della Committenza, che saranno nominativamente indicati al gestore stesso.

Art. 18 - Sospensione o risoluzione del contratto per inadempimento

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del Soggetto gestore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Qualora venissero riscontrati, anche sulla base delle azioni di monitoraggio previste dal presente contratto, inadempimenti contrattuali, i committenti dovranno trasmettere comunicazione scritta al soggetto gestore a mezzo PEC o raccomandata AR. La comunicazione dovrà contenere l'esatta descrizione delle circostanze contestate ed assegnare un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione da parte dell'ente gestore di controdeduzioni ed osservazioni ed attivare il contraddittorio.
3. Se le inadempienze rilevate sono atte a pregiudicare la sicurezza degli utenti, la contestazione di cui al punto precedente dovrà prevedere l'immediata esecuzione degli adeguamenti.
4. Nel caso in cui le inadempienze non comportino la revoca del provvedimento di accreditamento e, comunque, non rivestano un carattere tale da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale, al soggetto gestore potranno essere applicate penali secondo le fattispecie indicate di seguito, calcolate sul valore del fatturato totale dei posti contrattualizzati, che comprende quota azienda AUSL e utenti, della struttura sottoposta a contestazione, ed elencate in ordine di importanza:
 - 1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del presente contratto per ogni inadempienza in caso di impiego di personale con qualifiche professionali diverse o numericamente inferiori rispetto a quanto previsto nel presente contratto, oltre l'eventuale riduzione degli oneri da riconoscere al soggetto produttore;
 - 1(uno)% del valore complessivo del fatturato annuo del presente contratto per ogni inadempienza in caso di accertate azioni lesive della dignità personale degli assistiti da parte del personale del soggetto produttore.
 - 1(uno)% del valore dell'ultimo fatturato mensile del presente contratto, in caso di uno dei seguenti inadempimenti:
 - a) Accertata carenza nella cura della persona;
 - b) Accertata grave carenza igienica della struttura e/o negli aspetti alberghieri;
 - c) Addebito al FRNA e agli utenti di oneri eccedenti le tariffe da fatturare, oltre allo storno dell'eccedente improprio fatturato;
 - d) Accertata grave carenza nella manutenzione ordinaria e periodica degli impianti e dei sistemi termici, elettrici e idrici in uso al gestore;
 - e) Inadempimenti o ritardi superiori ai 60 giorni rispetto ai debiti informativi prescritti;
 - f) Mancata o ritardata risposta ai committenti in ordine a relazioni su specifici episodi o situazioni, sia su singoli utenti che su situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale.

Art. 19 - Revisione del contratto

Revisioni ordinarie

1. Per revisioni ordinarie al presente contratto, si intendono le variazioni conseguenza di disposizioni normative e quindi non costituenti oggetto di negoziazione tra le parti. Per le revisioni ordinarie è stabilita la comunicazione al Soggetto Gestore da parte dei Committenti in via telematica tramite PEC, senza che sia prevista formale accettazione. Le variazioni, se non diversamente stabilito nella comunicazione, sono efficaci a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della PEC.
2. Sono considerate revisioni ordinarie di cui al comma 1, quelle previste ai seguenti articoli del presente contratto:

- art. 1, comma 2, (limitatamente ai riferimenti operativi che non comportano modifiche nei contraenti);
- art. 7, comma 3, (classificazione ospiti);
- art. 8, lettere A), B), C) (per i singoli punti relativi alla dotazione del personale sanitario);
- art. 9, comma 4, (determinazione della tariffa annuale);
- art. 10, comma 6, (determinazione quota contribuzione utente);
- art. 16 comma 2, (dotazione personale sociosanitario);

Recesso e revisioni straordinarie

3. Qualora occorranzo obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990.

A tale scopo, l'indennizzo a favore del Soggetto gestore è convenuto in misura pari a numero 3 mensilità, comunque con esclusione di qualsiasi indennizzabilità del lucro cessante.

Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

- revisione della programmazione di ambito distrettuale;
 - approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione della Committenza;
 - modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;
 - modifica del sistema di accesso ai servizi;
 - variazioni significative dell'andamento della domanda.
4. Quando sono verificati i presupposti per la revoca o il recesso a norma del precedente comma, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, l'Unione Val d'Enza in accordo con l'Azienda USL, formula al Soggetto gestore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungono un'intesa sulla rinegoziazione entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

Art. 20 - Flussi informativi

1. Il Soggetto gestore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della Regione, in base alle disposizioni della Regione medesima. Per garantire lo sviluppo del sistema informativo dell'area di interesse il Soggetto gestore e la Committenza declinano i reciproci impegni relativamente alle modalità di trasmissione delle informazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (vedi art. 22).
2. Il Soggetto gestore, inoltre, assicura i seguenti flussi informativi:
All'AUSL, committente per le prestazioni sanitarie e gestore del FRNA:
 - Elenco mensile degli ospiti classificati per tipologie di ricovero che dovrà contenere: cognome e nome, data di nascita, periodo di presenza;
 - elenco nominativo del personale infermieristico e riabilitativo impiegato con specifica del titolo di studio conseguito e iscrizione all'Albo, se prevista, pertinente al profilo professionale;
 - Certificazione annuale delle attività e delle ore formative svolte dal personale infermieristico della Struttura;
3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, dell'inattendibilità e/o non veridicità dei dati forniti dal gestore, sarà data comunicazione all'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per i provvedimenti conseguenti.

Art. 21 - Risorse patrimoniali

1. I beni immobili, mobili, gli impianti, le attrezzature e i macchinari di proprietà dei Comuni interessati, utilizzati da ASP "Carlo Sartori" per la realizzazione del servizio oggetto del Contratto, sono indicati in apposito Contratto di concessione, sottoscritto dall'Ente proprietario e dal Soggetto gestore;

2. Il Contratto di concessione disciplina la gestione dei beni patrimoniali di cui trattasi e ne definisce limiti e modalità d'utilizzo;

3. La copertura assicurativa per danni a terzi - inclusi gli utenti, l'Ente proprietario e i prestatori di lavoro - a causa dell'attività espletata dal Soggetto gestore, spetta al Soggetto gestore medesimo.

Art. 22 - Protezione dei dati personali

I Committenti e il Soggetto gestore danno atto che, rispetto al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto in essere, i compiti e le responsabilità saranno regolati come segue:

- Ciascuna parte resta titolare autonomo del trattamento dei dati degli utenti con cui instaura un rapporto di erogazione di prestazioni di rispettiva pertinenza.
- Ciascun Titolare s'impegna, per quanto di propria competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei date 2016/679 - GDPR - e D. Lgs. 196/2003 s.m.i.) ed in particolare nel rispetto dei principi di liceità e di minimalizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabili per le proprie attività istituzionali. Ciascuna parte sarà, altresì, tenuta ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie.
- Infine, le parti danno reciprocamente atto che ciascuna sarà responsabile della propria corretta applicazione di quanto prevista dalla normativa vigente, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento della normativa.

Art. 23 - Codice di comportamento

Il Soggetto gestore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, per tutta la durata delle attività, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato dalla committenza nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, la committenza, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Sociale Unificato, fatto salvo per le Amministrazioni Comunali il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Il Soggetto gestore si obbliga a NON concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo per tutta la durata del contratto ad ex dipendenti, che hanno esercitato

poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 24 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e successive modifiche e integrazioni. Le spese conseguenti sono a carico della parte richiedente la registrazione.

2. La presente scrittura privata, redatta in unico esemplare in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale, è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art. 2 , Tariffa, Allegato A, Parte prima - D.P.R. 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni). L'imposta sarà assolta dall'Azienda USL di Reggio Emilia tramite versamento in modo virtuale - autorizzazione nr. 118 del 14/01/1998 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia.

L'Azienda USL di Reggio Emilia provvederà a recuperare il 50% di quanto speso addebitando il relativo costo alla/e controparte/i.

Art. 25 - Elezione del foro

1. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia

Art. 26 - Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Barco di Bibbiano, lì _____

I COMMITTENTI:

Per l'Unione Val d'Enza:

Dott. Giuseppe D'Urso Pignataro _____

Per l'AUSL di Reggio Emilia- Distretto di Montecchio Emilia:

Dott.ssa Sonia Gualtieri _____

IL PRODUTTORE:

Per l'ASP Carlo Sartori:

Dott.ssa Vanja Guidotti _____